



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di martedì 17 Ottobre 2023

CASI OPERATIVI

La base imponibile della donazione di quadri d'autore
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Sabatini da indicare nel rigo RU151
di Alessandro Bonuzzi

DIRITTO SOCIETARIO

Whistleblowing: i nuovi obblighi per le aziende – seconda parte
di Andrea Onori

BILANCIO

Oic 34: primi commenti sulle ricadute fiscali
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IVA

Territorialità Iva dei servizi di logistica
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Aggregazioni tra avvocati ed altri professionisti: problemi pratici
di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

CASI OPERATIVI

La base imponibile della donazione di quadri d'autore

di Euroconference Centro Studi Tributari



Un pittore di cittadinanza estera intende trasferire la residenza fiscale in Italia.

Il pittore vende le opere sul mercato primario, dove le opere vengono proposte per la prima volta e il cui scambio avviene direttamente tra l'artista e il primo acquirente, in genere il gallerista.

Sul mercato primario viene stabilito il valore economico iniziale delle opere.

Il prezzo delle opere sul mercato primario nel presente caso varia tra 100 a 2.000.000 di euro – dipende dalle dimensioni del quadro e da altri fattori (come, ad esempio, il motivo dipinto).

Il prezzo delle opere viene fissato sul mercato primario.

Il pittore intende donare alcune opere prima di averle vendute sul mercato primario.

Si chiede su quale base imponibile ai fini dell'imposta di donazione si deve fare riferimento, visto che, solo tramite il mercato primario viene stabilito il valore economico iniziale, che in caso di donazione prima della vendita sul mercato primario, non c'è.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Sabatini da indicare nel rigo RU151

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Nuova Sabatini Green
Opportunità, criticità e nuovi adempimenti alla luce della circolare direttoriale n. 28277 del 3 luglio 2023

[Scopri di più](#)

Il modello Redditi 2023 presenta nel quadro RU il nuovo rigo **RU151 “Cumulo”**, che ha la finalità di verificare il rispetto del **divieto del doppio finanziamento**. In pratica, con ciò vengono individuati gli **investimenti già agevolati**, con specifici **crediti d’imposta**, che beneficiano di **ulteriori contributi pubblici**.

Il particolare, il monitoraggio riguarda esclusivamente i seguenti **crediti d’imposta**:

- il credito d’imposta **formazione 4.0** (codice F7);
- il credito d’imposta **ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022** (codice L1);
- il credito d’imposta **investimenti in beni strumentali nuovi generici 2022** (codice L3);
- il credito d’imposta **investimenti in beni strumentali nuovi materiali 4.0 2022** (codice 2L);
- il credito d’imposta **investimenti in beni strumentali nuovi immateriali 4.0 2022** (codice 3L).

La compilazione del rigo RU151 richiede le **seguenti informazioni**:

1. il **codice** del credito d’imposta da indicare;

Codice **Credito d’imposta**

F7	credito d’imposta formazione 4.0
L1	credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022
L3	credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi generici 2022
2L	credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi materiali 4.0 2022
3L	credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi immateriali 4.0 2022

2. l’**anno** di riferimento (2020, 2021 e 2022), ossia l’anno in cui i benefici **sono stati cumulati**;
3. la **descrizione** dell’ulteriore – rispetto al credito d’imposta – **contributo pubblico frutto**.

Tra gli ulteriori contributi pubblici soggetti a monitoraggio, si deve annoverare anche la **Nuova**

Sabatini, che generalmente è fruita assieme a uno dei **crediti d'imposta investimenti in beni strumentali** e che consiste in un **contributo in conto impianti**, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo predefinito (pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti 4.0).

Pertanto, ad esempio, se la società Alfa Srl, nel corso del periodo d'imposta 2022, ha acquistato un bene strumentale “generico” beneficiando del credito d'imposta con **codice L3**, nonché al contempo anche del **contributo Sabatini**, il rigo RU151 del modello Reddito 2023 deve essere compilato come di seguito.

RU151 Cumulo	Codice credito	Anno
	1 L3	2 2022
3 Descrizione ulteriore sovvenzione		Contributo Sabatini-ter ex art. 2, DL n. 69/2013

Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi **non prendono in considerazione i casi in cui l'effettuazione dell'investimento agevolato** con i crediti d'imposta investimenti sia **disallineata** rispetto alla concessione e fruizione della Sabatini, vuoi perché, ad esempio, l'investimento è stato effettuato nell'anno 2022 e la concessione della Sabatini è avvenuta nel 2023 – da verificare sul portale Registro Nazionale Aiuti di Stato (**RNA**) – oppure perché l'investimento è stato “solo” prenotato nel periodo d'imposta 2022 e sarà effettuato quest'anno, benché la concessione della Sabatini **sia avvenuta già nel 2022**.

In entrambi i casi, laddove operativamente possibile, in assenza di chiarimenti sul punto, potrebbe essere opportuno **ricondurre** le 2 agevolazioni allo **stesso periodo d'imposta**, anche al fine di evitare possibili errori e/o dimenticanze.

Così, ad esempio, se l'impresa ha effettuato l'investimento agevolato nel corso del **periodo d'imposta 2022**, si ritiene preferibile indicare, già nel modello Reddito 2023, oltre che il credito d'imposta investimenti, **anche la Sabatini** compilando il rigo RU151, **ancorché la concessione del contributo sia avvenuta nel 2023** e, comunque, entro la presentazione della dichiarazione.

Allo stesso modo, laddove l'investimento risulti prenotato nel 2022 ed effettuato nel 2023, con concessione della Sabatini avvenuta già nel 2022 (situazione tutt'altro che teorica poiché accaduta nel concreto), si è dell'avviso che nel modello Redditi 2023 dovrebbe essere indicata sia la **prenotazione** dell'investimento che il **contributo Sabatini**.

Da ultimo, pare utile precisare quali potrebbero essere le **conseguenze sanzionatorie** in caso di **omesso inserimento** del contributo Sabatini nel rigo RU151. **Certamente non la perdita dell'agevolazione**, atteso che la stessa risulta esposta nel RNA (e quindi **non va nemmeno indicata in dichiarazione tra gli Aiuti di Stato**). Si ritiene, invece, che possa essere al più comminata la **sanzione amministrativa**, di cui all'[articolo 8, D.Lgs. 471/1997](#), pari a 250 euro.

DIRITTO SOCIETARIO

Whistleblowing: i nuovi obblighi per le aziende – seconda parte

di Andrea Onori



Nel [precedente contributo](#) è stato definito lo scopo della Direttiva (UE) 2019/1937 in tema di **segnalazioni degli illeciti** all'interno di una organizzazione pubblica o privata.

Tale **scopo** è stato individuato nel rafforzamento dell'applicazione del diritto **in specifici settori**, stabilendo norme tese a **garantire** un elevato livello di **protezione delle persone** che segnalano **violazioni** del diritto.

I settori in cui la Direttiva stabilisce **norme minime comuni** di protezione dei segnalanti sono:

1. **appalti pubblici;**
2. servizi, prodotti e **mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio** e del finanziamento del **terrorismo**;
3. **sicurezza** e conformità dei prodotti;
4. sicurezza dei **trasporti**;
5. tutela dell'**ambiente**;
6. radioprotezione e **sicurezza nucleare**;
7. **sicurezza degli alimenti** e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
8. **salute pubblica**;
9. **protezione dei consumatori**;
10. **tutela della vita privata** e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
11. **interessi finanziari** dell'Unione;
12. concorrenza e **aiuti di stato**;
13. norme in materia di **imposta sulle società**.

La stessa direttiva definisce, inoltre, un preciso **ambito soggettivo di applicazione**. La normativa di tutela si applica, infatti, alle seguenti **categorie di "informatori"**:

1. persone aventi la qualità di lavoratore, **compresi i dipendenti pubblici**;
2. persone aventi la qualità di **lavoratore autonomo**;
3. **azionisti e i membri del consiglio di amministrazione, direzione o vigilanza** di una impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
4. qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di **appaltatori, subappaltatori e fornitori**.

Per essere applicata, la normativa in parola presuppone che le persone “da tutelare”:

- **segnalino o divulghino informazioni sulle violazioni acquisite** nell’ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
- il cui rapporto di lavoro **non è ancora iniziato**, nel caso in cui le informazioni riguardanti le violazioni siano state acquisite **durante il processo di selezione** o altre fasi delle trattative precontrattuali.

L’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 porta con sé un importante **cambiamento per il settore privato**, dove si è definito un **regime di protezione che cambia in base a diversi fattori**:

1. al **numero di lavoratori** impiegati nell’ultimo anno;
2. all’applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001;
3. al **tipo di illecito** oggetto della segnalazione.

Alla luce di tutto quanto sopra, l’applicazione della nuova norma **dipende**, quindi:

1. dall’**oggetto** della violazione;
2. dalla **natura** pubblica o privata del **soggetto di appartenenza** del segnalante;
3. dalle **dimensioni dell’ente privato**;
4. dall’**applicazione** della normativa del D.Lgs. 231/2001.

I sistemi di segnalazione devono, pertanto, essere costruiti per “tutelare” *in primis*:

1. le **informazioni contenute nelle segnalazioni**, nonché;
2. le **persone segnalanti**, coinvolte e menzionate.

Le segnalazioni possono **avvenire oralmente** oltre che in **forma scritta e con modalità informatiche**.

Nel caso di segnalazioni orali (interne) possono essere effettuate **tramite linea telefonica** oppure **sistemi di messaggistica vocale**, nonché mediante **incontro diretto**.

È, per contro, possibile effettuare segnalazioni esterne quando sussistono **alcune condizioni**:

1. **non è previsto l’obbligo di attivazione del canale di segnalazione** interna nell’ambito

- del contesto lavorativo del segnalante;
2. effettuazione di una **precedente segnalazione** interna **rimasta senza alcun seguito**;
 3. **presenza di motivi fondati**, da parte del segnalante, nel ritenere che se si effettuasse una segnalazione tramite canale interno quest'ultima non avrebbe seguito ovvero che la stessa determini un rischio di ritorsione;
 4. la **violazione oggetto di segnalazione** possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Tale canale di segnalazione è **attivato dall'Anac** (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Alla luce del fatto che la norma individua l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni, esterni e pubblici, quali **caratteristiche** devono possedere?

Sicuramente dovranno avere le seguenti caratteristiche generali:

- di **facile accesso e intellegibili**, ovvero di **facile comprensione** e nella **lingua del segnalante** nel caso dei Gruppi di imprese multinazionali, considerata la possibile condivisione del canale di segnalazione, ai sensi [dell'articolo 4, comma 4, D.Lgs. 24/2023](#);
- possedere una policy, una procedura, che illustri il **processo di gestione della segnalazione** e che preveda **un'efficace tutela delle persone interessate**, ovvero dei soggetti destinatari della stessa e di coloro che poi dovranno "verificare", "accertare" la segnalazione e il suo contenuto;
- l'esistenza e la possibilità di **utilizzo di tali canali** dovrà essere comunicata all'intera popolazione aziendale, prevedendo anche una **specifica attività formativa** e informativa sul suo utilizzo e sulle eventuali sanzioni in caso di violazioni;
- garantire la **riservatezza e segretezza** delle segnalazioni e delle persone;
- prevedere un **adeguato allineamento alla normativa** sulla privacy, data protection e cyber-security, relativamente al **trattamento dei dati personali**; nello specifico per la conservazione, l'integrità e la trasmissione a terzi dei dati, nonché all'anonimato del segnalante.

Ad esempio, su tali ultimi specifici temi si è espressa l'Anac (con le sue Linee Guida), dichiarando **non adeguati l'utilizzo di posta elettronica ordinaria e Pec** quali strumenti da utilizzare per le segnalazioni in quanto **non adeguati** a garantire la **riservatezza dei dati**.

Gli aspetti Privacy, nell'istituzione dei diversi canali di segnalazione, **sono primari al punto** che viene previsto il possibile ricorso a **strumenti di crittografia** per garantire la riservatezza:

- **dell'identità della persona** segnalante;
- **della persona coinvolta** e della persona comunque menzionata **nella segnalazione**;
- **del contenuto della segnalazione** e della relativa documentazione.

Sono, inoltre, espressamente previste norme specifiche relativamente agli obblighi in tema di

riservatezza, trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione inerente le segnalazioni.

BILANCIO

Oic 34: primi commenti sulle ricadute fiscali

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365



Con l'entrata in vigore nel prossimo anno (2024) del nuovo **documento contabile Oic 34 in materia di ricavi**, la **rilevazione** degli stessi **nel conto economico**, così come la loro **rilevanza a livello fiscale**, sono **concetti destinati ad essere ripensati radicalmente**. Il tema fondamentale è rappresentato dalla corretta individuazione del **momento in cui il ricavo può essere rilevato**, specie nel contesto di contratti a **prestazioni multiple**, con pagamenti frazionati, che alludono alla problematica degli **stati di avanzamento lavori (Sal)**.

Nella situazione attuale, applicabile sino all'esercizio 2023, non vi è una specifica definizione di ricavi diversa da quella che, di regola, è alla base del **principio di competenza**, e cioè che il ricavo si intende conseguito alla **data di ultimazione della prestazione**. È chiaro che, nel caso di singola prestazione iniziata ed ultimata entro l'esercizio non si pongono problemi particolari, ma le cose si complicano in presenza di **articolati contratti di appalto**, con opere o lavori **non ultimati entro la fine dell'esercizio**. Sul punto, va ricordato che, in assenza di specifiche previsioni civilistiche, alternative a quelle fiscali, nella prassi operativa le interpretazioni dell'Agenzia delle entrate, in qualche modo, hanno surrogato l'assenza di uno specifico documento in materia di ricavi. In modo particolare, con la [risoluzione n. 117/E/2010](#) si è chiarita la **differenza tra ricavi e rimanenze di opere e servizi** in corso di esecuzione. Infatti, secondo il citato documento di prassi, in caso di prestazioni continuative sulla base di contratto di appalto si poteva parlare di ricavi, di cui all'[articolo 85 Tuir](#), solo laddove **fossero maturati singoli stati di avanzamento**, approvati in modo irrevocabile, quindi con rinuncia del committente a proporre contestazioni future sulla quota maturata della prestazione. In realtà, l'approvazione del Sal a titolo definitivo è alquanto rara nella prassi operativa, semmai il Sal serve solo a liquidare una **parte del corrispettivo**, ma pur sempre a titolo provvisorio.

Ebbene, in tale contesto, che va ribadito, è quello più frequente nella prassi, **non si formava** (e non si forma attualmente) **alcun ricavo**, al contrario, per la quota di prestazione coperta da stato di avanzamento, si rilevano **rimanenze di opere e servizi in corso di esecuzione**. La rilevazione avviene al costo per le opere infrannuali ed al corrispettivo maturato per quelle

ultrannuali, cioè almeno dal **punto di vista fiscale**, poiché in realtà, sotto il profilo civilistico, è permessa, ad esempio, la **valutazione delle rimanenze al corrispettivo** pattuito anche per quelle infrannuali.

Che cosa cambia con il documento OIC 34?

Senza dubbio una novità significativa è rappresentata dal tema della **contabilizzazione tra i ricavi della "unità elementare"**, cioè la possibilità di frazionare una prestazione di servizi complessa ed articolata in più segmenti separati che affluiscono al conto economico.

Un tema analogo era stato affrontato nel principio contabile Oic 23 quando si parla di *segmenting*, ossia della **possibilità di suddividere un contratto di appalto di servizi in singoli ricavi delle varie fasi**, ma tale possibilità è condizionata a **presupposti alquanto stringenti quali:**

- il contratto prevede **fasi o opere ben separate**;
- ciascuna fase o opera è stata **oggetto di offerte separate** e vi è documentazione di ciò;
- è possibile identificare con chiarezza i **costi e i ricavi di ciascuna fase o opera**.

Ora, tornando al principio contabile Oic 34 va sottolineato che, al paragrafo 17, si specifica che **non possono essere considerate unità elementari** di contabilizzazione, nel caso dei servizi, **quelle integrate tra loro** nel senso di **servizi interdipendenti**, e ciò accade quando il committente non può utilizzare tali servizi se non in combinazione gli uni con gli altri.

Tuttavia, il successivo paragrafo 31 prevede una **apertura notevole sul fronte della contabilizzazione frazionata di ricavi**, laddove si prevede di dare rilevanza alla stato di avanzamento (che quindi diventa ricavo a prescindere dalla intervenuta approvazione definitiva da parte del committente) **se sono rispettate le seguenti condizioni:**

- l'accordo tra le parti prevede che il **diritto al corrispettivo** per il venditore **maturi via via che le prestazioni sono eseguite**;
- l'ammontare di **ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente**.

Ciò che emerge da tale passaggio del documento è che **l'aspetto economico** (ricavo) **diventa conseguenza dell'aspetto finanziario**, cioè l'incasso dello stato di avanzamento ancorché provvisorio. La ricaduta concreta di tale assunto è che **verranno sottratti**, dall'ammontare delle rimanenze di opere e servizi in corso a fine esercizio, **determinate somme che verranno qualificate immediatamente come ricavi**. Per le opere ultrannuali la valutazione avviene sempre al **corrispettivo maturato**, quindi anche a livello fiscale, cambia la forma ma non la sostanza, ma per le opere infrannuali generare ricavi al posto di rimanenze determina **cambiamenti anche per la quantificazione dell'imponibile**.

Lo scenario che ne risulterà, a parere di chi scrive, sarà il seguente:

- per imprese che **non applicano la derivazione rafforzata** sarà necessario **dare priorità alla tesi fiscale** espressa con [la risoluzione n. 117/E/2010](#), anche per **evitare la complessa gestione di un doppio binario**; quindi, i ricavi saranno tali solo se derivano da stati di avanzamento definitivamente approvati.
- per le imprese che **applicano la derivazione rafforzata**, invece, **l'inquadramento civilistico** del componente positivo dovrebbe avere **rilevanza anche sul piano tributario**. Già con la [circolare n. 7/E/2011](#), l'Agenzia delle entrate aveva ammesso, sul punto, la rilevanza fiscale del segmenting affermando: *...ciò in quanto l'impostazione contabile prevista dagli IAS (OIC ndr) abbandona la logica propria della valutazione delle rimanenze, per adottare una modalità di contabilizzazione fondata sulla immediata e diretta rilevazione dei ricavi nel conto economico degli esercizi nel corso dei quali il lavoro è svolto, a nulla rilevando l'accettazione o liquidazione parziale dell'opera.*

Peraltro, non si può negare che siamo di fronte al **tema di qualificazione di una posta del conto economico**, cui consegue:

- la corretta classificazione nella voce A1 dello schema di cui all'[articolo 2425 cod. civ.](#) e;
- l'imputazione temporale nel momento in cui lo **stato di avanzamento viene liquidato** a titolo finanziario.

Su questo tema si interverrà diffusamente nella giornata del **Master Breve 365 in programma a marzo 2024**.

IVA

Territorialità Iva dei servizi di logistica

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Laboratorio professionale Iva 2023

Scopri di più

Nella prassi commerciale sovente le imprese si avvalgono di **logistiche per depositare e stoccare beni o merci** allo scopo di successive cessioni, a favore di clienti situati nei diversi Paesi in cui questi luoghi fisici sono situati. Si pone la questione di individuare il luogo di rilevanza territoriale Iva del servizio di logistica, tenendo presente **due elementi**: il servizio ha ad oggetto dei **beni mobili**, ma viene **prestato utilizzando un bene immobile**. Nel recente passato, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta ad interpello 96/2020](#), ha affrontato la questione in relazione alle **prestazioni di logistica integrata**.

Si deve ricordare che nella [circolare n. 28/E/2011](#), l'Amministrazione Finanziaria ha inquadrato l'operazione descritta nelle **prestazioni di servizi generiche**, di cui all'[articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972](#), e non in quelle relative a beni immobili, di cui al successivo [articolo 7-quater, D.P.R. 633/1972](#). Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, *“le prestazioni di deposito merci non possono ricondursi alla categoria dei servizi relativi a beni immobili”*, in quanto deve applicarsi la previsione generale di cui all'[articolo 44 della direttiva n. 112/2006](#) che, nel nostro ordinamento, è stata recepita nell'[articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972](#) secondo cui, nelle prestazioni “B2B” si attribuisce **rilevanza territoriale nel Paese in cui è stabilito il committente del servizio**.

Il tema è stato successivamente ripreso in considerazione da parte della Corte di Giustizia Ue, che con la sentenza emanata nell'ambito della causa C-155/12, ha stabilito che **la prestazione di stoccaggio merci**, posta in essere nell'ambito di un deposito, può essere considerata una **prestazione “complessa”**, ed assumere anche la **natura di servizio relativo ad un bene immobile**, con conseguente territorialità, ai fini Iva, nel **Paese in cui è ubicato l'immobile**.

Tale conclusione può configurarsi nel momento in cui il **servizio di stoccaggio costituisce la prestazione principale** nell'ambito di un accordo in cui si prevede che al **depositante sia riconosciuto il diritto di utilizzare**, in tutto o in parte, una **parte dell'immobile adibita a deposito merci** (assimilando il servizio ad una locazione di bene immobile).

Nel caso affrontato dalla Corte di Giustizia, il servizio posto in essere è stato **qualificato come “complesso”**, poiché le prestazioni poste in essere consistono in un **servizio composto da diverse prestazioni**, e più precisamente dalle seguenti:

- ricezione delle merci in magazzino;
- sistemazione nelle apposite aree di stoccaggio;
- custodia;
- imballo;
- consegna;
- scarico (ecc.).

Secondo la Corte, pur evidenziando che le prestazioni di stoccaggio, in linea generale, non possono inquadrarsi tra quelle relative a beni immobili, di cui all'articolo 47 della direttiva 112/2006, possono comunque rientrare in tale ambito, quando il **bene immobile è espressamente individuato come l'elemento costitutivo della prestazione di servizi**, in quanto elemento centrale ed indispensabile per eseguire la prestazione dedotta in contratto. In altre parole, laddove il **bene immobile sia “oggetto” del contratto**, è possibile far **rientrare la prestazione “complessa” di stoccaggio** tra le prestazioni di servizi relative a beni immobili, che nel nostro ordinamento rientrano tra quelle di cui all'[articolo 7-quater, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), e come tali **rilevanti nel Paese in cui è ubicato l'immobile**.

Facendo seguito alle considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia, l'articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15.3.2011, come emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del 7.10.2013, con valenza a partire dall'1.1.2017, ha chiarito cosa **deve intendersi per servizio relativo a un bene immobile** ed elenca, a titolo esemplificativo, una **serie di servizi che possono essere considerati tali** e altri che, invece, possono essere **considerati non relativi a un bene immobile**.

Tornando alla risposta ad interpello n. 96/2020, secondo l'Agenzia delle entrate, pur trattandosi di un servizio di logistica prestato all'interno di un immobile, **mancherebbe il requisito della centralità** e dell'indispensabilità **del bene immobile** per l'esecuzione del servizio. La società committente, infatti, *“non partecipa alle attività di logistica integrata, né le dirige e coordina e accede ai siti ove si svolge il servizio in forma eccezionale e periodica, previo preavviso, al solo fine di testare la qualità dei servizi resi”*. Ragion per cui, conclude l'Agenzia delle entrate, le prestazioni di logistica in questione devono essere inquadrare **tra le prestazioni di servizi generiche** di cui all'[articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972](#), e non tra quelle relative a beni immobili di cui al successivo [articolo 7-quater, D.P.R. 633/1972](#).

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Aggregazioni tra avvocati ed altri professionisti: problemi pratici

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

Specialisti in aggregazioni di attività professionali



Advisor qualificati per operazioni di aggregazione di attività professionali.

SCOPRI DI PIÙ →

Com'è noto, mediante la costituzione di una S.T.P. più professionisti, con l'eventuale apporto di soci non professionisti, possono organizzare ed esercitare la propria attività professionale in forma societaria (per una trattazione dei caratteri essenziali della S.T.P. si rinvia al [precedente contributo](#)).

L'**art. 10, co. 8 L. 183/2011** permette la possibilità di costituire STP “*anche per l'esercizio di più attività professionali*” (c.d. S.T.P. multidisciplinari).

Sembrerebbe quindi, *prima facie*, che figure professionali diverse possano sempre aggregarsi in una S.t.p. multidisciplinare.

Tuttavia, non è sempre così.

Al riguardo, va innanzitutto rilevato che **non tutti i professionisti** possono fare parte di una STP (ad es. i notai non possono proprio essere soci di STP, nemmeno tra soli notai).

Un discorso un po' diverso va invece fatto con riguardo all'ipotesi in cui una delle figure professionali che vogliono aggregarsi sia un **avvocato**.

[Continua a leggere qui](#)